



# ***COMUNE di VILLORBA***

(Provincia di Treviso)

## ***REGOLAMENTO COMUNALE***

### ***PER LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE***

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n° 39 del 18.02.2000
- n° 106 del 27.09.2000
- n° 78 del 22.12.2007 (modifiche entrate in vigore il 1° 1.2008)

## **ART. 1 – Oggetto**

1. Le norme che seguono costituiscono, nel Comune di Villorba, la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento è espressione della potestà regolamentare comunale così come prevista dall'art. 52 del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 28.08.2000 n. 267 e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il Regolamento comunale di contabilità.

3. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura di ciascun tributo.

## **ART. 2 - Soggetti responsabili della gestione**

1. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie dell'Ente compete al responsabile di ciascun specifico tributo in forza dell'apposita nomina conferita dal Sindaco.

2. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata tributaria provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al Servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, nelle forme e nei termini previsti dal Regolamento comunale di contabilità.

### **ART. 3 - Modalità di pagamento**

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il soggetto a cui è stato concesso il servizio della riscossione dei tributi comunali. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata ad un apposito soggetto concessionario, si osservano le disposizioni previste dal sistema normativo in vigore.

### **ART. 4 - Attività di riscontro**

1. Il funzionario responsabile di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

3. Può essere affidata a terzi, con convenzione, ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

#### **ART. 5 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria**

1. Gli atti o avvisi di accertamento tributario, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti comunali che disciplinano la materia tributaria a livello comunale.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali, da messi notificatori nominati ai sensi di Legge o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ART. 6 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario e limitatamente ad alcuni degli anni suscettibili di definizione anziché tutti.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile incontrovertibilmente sulla base di elementi certi.

4. L'Ufficio Tributi, per aderire all'accertamento con adesione, deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza a seguito di un eventuale ricorso.

5. L'Ufficio Tributi, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza, o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

#### ***ART. 7 - Competenza***

1. Competente alla definizione è il responsabile dei tributi o chi lo sostituisce per nomina del Sindaco.

#### **ART. 8 - Avvio del procedimento**

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'Ufficio Tributi con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia, dichiarazione o comunicazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

#### **ART. 9 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio**

1. L'Ufficio Tributi, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico etc..., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata comparizione, non giustificata da causa di forza maggiore, del contribuente nel giorno fissato, comporta il mancato avvio del procedimento e preclude l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente ai sensi dell'articolo 10.

5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non pregiudica al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### **ART. 10 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 8, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico o telematico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta, in ogni caso, rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. L'istanza deve essere presentata personalmente all'Ufficio Tributi che rilascia ricevuta oppure deve essere spedita a mezzo raccomandata, nel qual caso si considera presentata nel giorno di consegna all'ufficio postale.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio Tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

#### **ART. 11 - Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio Tributi redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del tributo o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

#### **ART. 12 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio Tributi, a seguito del ricevimento della quietanza rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può chiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione il pagamento rateale, con un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo.

4. Competente all'esame dell'istanza è l'Ufficio Tributi e, qualora non ricorrano motivi ostativi il responsabile del tributo accoglie l'istanza alle condizioni e nei limiti di cui ai primi due commi dell'art. 17. Sulle somme rateizzate si applica l'interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

5. Il contribuente, qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 10.329,13, dovrà prestare adeguata garanzia fideiussoria assicurativa bancaria o equipollente.

#### **ART. 13 - Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio Tributi di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

#### **ART. 14 - Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni connesse al periodo di imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, se l'accertamento è definito ai sensi dell'art. 9. Se, invece, l'accertamento è definito ai sensi dell'art. 10, le sanzioni irrogate si applicano nella misura di un quarto.



## **ART. 15 - Autotutela**

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.

2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- a) probabilità di soccombenza del Comune con richiamo a eventuali vicende fiscali simili conclusesi negativamente;
- b) valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

4. Le determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmesse in copia dal responsabile di ciascun tributo al Sindaco al termine di ogni trimestre.

## **ART. 16 - Rappresentanza dell'ente in giudizio e Conciliazione giudiziale**

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire, il Comune può essere rappresentato da un proprio dipendente appositamente delegato oppure da un ufficio costituito mediante apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00, ovvero da professionista abilitato.

2. Il dipendente delegato o l'ufficio intercomunale appositamente costituito per convenzione per la gestione del contenzioso tributario o il professionista abilitato può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546.

3. Per ogni conciliazione intervenuta, il dipendente delegato o l'ufficio intercomunale appositamente costituito mediante apposita convenzione per la gestione del contenzioso tributario deve presentare alla Giunta comunale una relazione, al termine di ogni trimestre, motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

#### **ART. 16 bis – Interessi**

1. La misura annua degli interessi applicabili ai tributi comunali è pari al tasso di interesse legale.

2. Gli interessi decorrono dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento del tributo o maggior tributo accertato, con maturazione giorno per giorno e fino alla data in cui viene effettuato il pagamento.

3. Nella stessa misura sono riconosciuti gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **ART. 17 - Dilazioni di pagamento**

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni normative che in generale disciplinano il sistema della riscossione delle entrate tributarie, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) durata massima: ventiquattro mesi;
- b) decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata di qualsiasi tributo rateizzato dall'Ente;
- c) applicazione sulle somme rateizzate dell'interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile;
- d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

#### **ART. 18 - Forme di riscossione**

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e in generale dal sistema normativo che disciplina la riscossione delle entrate tributarie, qualora il servizio sia affidato al Concessionario competente per la riscossione dei tributi.

2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910 n. 639.

#### **ART. 19 - Procedure di riscossione**

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 5.

2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

#### **Art. 20 - Abbandono del credito**

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, e altri accessori, sia inferiore alle spese che l'Ente deve sostenere per procedere al recupero del credito tributario vantato nei confronti del contribuente moroso.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo,

nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Responsabile del tributo.

#### **Art. 20 bis - Compensazione**

1. Le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso di tributi comunali possono, su richiesta da presentare entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo del medesimo tributo per cui il rimborso è stato riconosciuto.

2. La compensazione può effettuarsi sia per somme dovute a titolo di imposta o tassa, che per sanzioni ed interessi. Il contribuente, a pena di inammissibilità dell'istanza di compensazione deve specificare esattamente con quali somme intende compensare il rimborso a lui spettante.

3. Il presente articolo non si applica ai tributi per il quale l'Ente abbia affidato l'attività di accertamento e riscossione in concessione ad un soggetto esterno.

#### **Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento si applica a tutti i rapporti tributari ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

2. Le disposizioni regolamentari di questo Comune che contrastano con le disposizioni normative contenute nel presente regolamento sono abrogate.

#### **Art. 22 - Vigenza**

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2000